



Decreto Dirigenziale n. 644 del 10/12/2012

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO AGRICOLO E COMMERCIALE DA MC. 60,00 SITO NEL COMUNE DI MOSCHIANO (AV), LOCALITA' FOSSO - DITTA ASCHETTINO CARMINE, DI MOSCHIANO (AV) VIA NAPOLI -

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 7 maggio 1965 n.460

VISTA la legge 23 agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

VISTA la Circolare MAP n.165 del 07 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n°1540 del 12 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 29/12/2005, n.24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTO l'art.9 della legge regionale n. 12 del 28/11/2007;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati, prorogato con le DGR n. 177 del 12/04/2012 e n.479 del 28/09/2012 ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 529 del 25/06/2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano, prorogato con le DGR n.1006 del 30/12/2010, n. 250 del 31/05/2011, n.839 del 30/12/2011, n. 177/2012, n. 479 del 28/09/2012 e n.528 del 04/10/2012;

VISTA l'istanza inoltrata in data 13/04/2012 dalla Ditta Aschettino Carmine di Moschiano (AV) al Settore Regolazione dei Mercati, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un deposito di oli minerali ad uso agricolo e commerciale da mc. 60,00 ubicato nel Comune di Moschiano (AV) Località Fosso;

VISTA la nota n.00012242 del 27/11/2012 (Pratica n. 64/25) con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha espresso parere favorevole;

VISTO la nota prot. n. 0016004 del 11/09/2012 dell' Agenzia delle Dogane di Avellino con la quale ha espresso parere favorevole;

VISTA la nota n.3444 del 06/08/2012 con la quale il Comune di Moschiano (AV) ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico circa l'insediamento del deposito di oli minerali da ubicarsi in Località Fosso sul suolo identificato catastalmente al foglio 4 particelle 318 e 319;

RITENUTO per quanto sopra riportato, di dover autorizzare la Ditta Aschettino Carmine di Moschiano (AV) Via Napoli, 17, ad installare un deposito di oli minerali ad uso agricolo e commerciale nel Comune di Moschiano (AV) Località Fosso, sul suolo identificato catastalmente al foglio 4 particelle 318 e 319, di capacità volumetrica complessiva pari a mc.60,00 così costituito:

serbatoi metallici interrati	Capacità serbatoi	Prodotto	Capacità in mc.
1	30,00	Gasolio per autotrazione	30,00
1	30,00	Gasolio agricolo	30,00
Totale capacità mc.			60,00

VISTO il DPR del 3 giugno 98 n. 252 art. 1;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore;

AUTORIZZA

- Art.1** La Ditta Aschettino Carmine di Moschiano (AV) Via Napoli, 17, ad installare un deposito di oli minerali ad uso agricolo e commerciale nel Comune di Moschiano (AV) Località Fosso, sul suolo identificato catastalmente al foglio 4 particelle 318 e 319, di capacità volumetrica complessiva pari a mc.60,00 così costituito:

serbatoi metallici	Capacità serbatoi	Prodotto	Capacità in mc.
--------------------	-------------------	----------	-----------------

interrati			
1	30,00	Gasolio per autotrazione	30,00
1	30,00	Gasolio agricolo	30,00
		Totale capacità mc.	60,00

2. **Art.2** Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito e di osservare le vigenti norme di sicurezza, fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali.
L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dall'installazione e dall'esercizio del deposito.
3. **Art.3** La gestione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, sarà esercitata dalla stessa Società. Sono vietate tutte le variazioni di titolarità del deposito autorizzato senza le corrispondenti licenze di esercizio rilasciate dall'Amministrazione finanziaria.
4. **Art.4** L'esercizio dell'attività è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzioni Incendi e della Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.
5. **Art.5** La installazione del deposito, oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere eseguita nel minor tempo possibile e in ogni caso, **non oltre un anno** a decorrere dalla data della presente autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate. La Società autorizzata dovrà comunicare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, la data di ultimazione dei lavori ai fini del collaudo.
6. **Art.6** La Società autorizzata dovrà attenersi, nell'esecuzione dei lavori e nell'esercizio del deposito, a tutte le prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane.
7. **Art.7** La Società non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo che sarà eseguito dall'apposita Commissione Regionale così costituita:
- 7.1. -Due rappresentanti del Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario;
- 7.2. -Un rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco;
- 7.3. -Un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane.
8. **Art.8** Gli oneri del collaudo sono a carico della Società richiedente. Ai componenti la Commissione di collaudo spetta un'indennità determinata dalla Regione sulla base di quanto previsto dall'art.5 del DM n.5440 del 20/12/1986.
9. **Art.9** Al fine di attivare le procedure di collaudo, la Società dovrà presentare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati – Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, al termine dei lavori d'installazione e prima dell'inizio della gestione del deposito, apposita domanda in bollo.
10. **Art.10** Qualora alla Commissione di collaudo risulti che la Società autorizzata non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, la stessa Commissione può imporre un termine per l'adeguamento. In caso di inadempienze alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del deposito non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui all'art.1 potrà essere revocata. Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.
- 11.1. **Art.11** Il presente provvedimento viene trasmesso:
- 11.2. al Presidente della Giunta Regionale;
- 11.3. al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

Il Dirigente del Settore
(Dr. L. Califano)